



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio della Pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto

O.S.P. SARDEGNA

Risposte ai quesiti e comunicazioni della Stazione appaltante

Aggiornamento al 31.07.2013

D1: in seguito alla pubblicazione sulla GUUE del 10 aprile 2013 delle comunicazioni relative, rispettivamente, all'abrogazione e all'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma e vv; Alghero-Milano e vv; Cagliari-Roma e vv; Cagliari-Milano e vv; Olbia-Roma e vv; Olbia-Milano e vv, siamo a chiedervi dei chiarimenti sulla data di scadenza per l'accettazione delle rotte di cui sopra. Per pronto riferimento in allegato, oltre alle comunicazioni della Commissione, anche il DM di imposizione degli oneri.

R1: si informa, preliminarmente, che con riferimento alla richiesta di chiarimenti, il DM n. 61/2013 che impone OSP sulle rotte in argomento è stato rettificato con DM n. 133 del 2 aprile 2013. Tale decreto incide sui termini di scadenza per l'accettazione delle rotte. Dalla lettura combinata dei due decreti si evince che la scadenza per la presentazione dell'accettazione deve essere fatta "*non oltre il novantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica*", ovvero non oltre il novantesimo giorno precedente il 27 aprile 2013, ovvero non oltre il 29 luglio 2013.

D2: si chiede ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento 1008 del 2008, il testo, le informazioni e la documentazione relativa all'onere di servizio pubblico di cui la nota informativa C 104 pubblicata il 10 aprile 2013 (2013/C 104/06) e se possibile i contatti del vostro referente in materia. Si precisa, infine, che il link presente nella nota informativa UE (<http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=%20vd&id=1812>), non è funzionante.

R2: si fa seguito alla richiesta di informazioni per trasmettere la documentazione relativa all'onere di servizio pubblico di cui alla nota informativa (2013/C 104/06) pubblicata sulla GUUE in data 10 aprile 2013. Si allegano, nello specifico, il DM n. 61/2013 ed il DM n. 133/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aventi ad oggetto l'imposizione di oneri di servizio pubblico dagli scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia verso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. A tal riguardo si sottolinea che il DM n. 61/2013 è stato recentemente rettificato con DM n. 133/2013. Tale decreto incide sui termini di scadenza per l'accettazione delle rotte. Dalla lettura combinata dei due decreti si



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio della Pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto

evince che la scadenza per la presentazione dell'accettazione deve essere fatta "non oltre il novantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica", ovvero non oltre il novantesimo giorno precedente il 27 aprile 2013, ovvero non oltre il 29 luglio 2013.

Quanto al malfunzionamento del link <http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=%20vd&id-1812> abbiamo provveduto ad informare i competenti uffici ministeriali.

Qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti dovrà essere effettuata, per motivi organizzativi, avvalendosi dell'account di posta elettronica specificamente dedicato (trasp.osp@regione.sardegna.it).

D3: si chiede un chiarimento relativamente al D.M. n. 61/2013, in particolare sulla parte riguardante la tariffa applicabile ai non residenti in estate (Cfr Par. 3.3.1):

"Nel trimestre 15 giugno – 15 settembre, ai passeggeri non residenti (e a quelli non appartenenti alle categorie equiparate ai residenti) sarà applicata una tariffa ad articolazione libera, la cui media trimestrale non potrà superare il doppio della tariffa agevolata, con un tetto massimo comunque non superiore al triplo della tariffa agevolata stessa. Il sistema è quindi così articolato:

Tratta	Tariffa Agev. Max	Tariffa non agev. media	Tariffa non Agev. max
<i>Alghero - Roma Fiumicino</i>	<i>45</i>	<i>90</i>	<i>135</i>
<i>Alghero - Milano Linate</i>	<i>55</i>	<i>110</i>	<i>165</i>
<i>Cagliari - Roma Fiumicino</i>	<i>45</i>	<i>90</i>	<i>135</i>
<i>Cagliari - Milano Linate</i>	<i>55</i>	<i>110</i>	<i>165</i>
<i>Olbia - Roma Fiumicino</i>	<i>45</i>	<i>90</i>	<i>135</i>
<i>Olbia - Milano Linate</i>	<i>55</i>	<i>110</i>	<i>165"</i>

Si chiede se per tariffa ad articolazione libera si debba intendere:

- una griglia di tariffe, la cui media non deve superare il doppio della tariffa residenti, con massima che non deve superare il triplo;
- una sola tariffa, variabile nel corso dei mesi, che mediamente non deve superare il doppio della tariffa residenti e che nel periodo di picco non deve superare il triplo.

Qualora fosse vero il primo caso, parliamo di media aritmetica o ponderata con il numero di passeggeri?



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio della Pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto

R3: relativamente al quesito posto sulla modalità di calcolo della tariffa non agevolata media nel trimestre 15 giugno - 15 settembre, si precisa che si tratta di stabilire una griglia tariffaria la cui media non deve superare il doppio della tariffa residenti e il cui valore massimo non deve superare il triplo della stessa tariffa residenti.

Tale tariffa media è da intendersi come tariffa media ponderata dal numero di biglietti venduto per ciascuna classe tariffaria.

Per tale motivo è necessario monitorare costantemente le vendite su ciascuna rotta attraverso le note tecniche di revenue management, stabilendo a priori il valore massimo e medio tariffario non superabile per ogni rotta.

D4: con riferimento al paragrafo 3.3.2 del D.M. n. 61/2013 si chiede un chiarimento ulteriore sulla tariffa TAM applicabile:

“3.3.2 - Le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Alle tariffe indicate non potrà essere applicata dal vettore accettante alcuna altra maggiorazione o surcharge non prevista dalla legge, qualunque sia la terminologia con la quale viene indicata.”

Attualmente sulla Sardegna si applica una YR (prevista da bando) di 6 euro. In futuro si potrà continuare ad applicare tale YR , oppure no?

R4: in merito al quesito posto si rappresenta che le surcharges attualmente applicate erano consentite dal decreto impositivo degli OSP (la crisis surcharge in particolare era consentita fino all'ammontare massimo di 6 euro per tratta). Il nuovo decreto impositivo degli oneri non le prevede più e consente modifiche della tariffa agevolata massima (quale che ne sia la denominazione) solo ad opera di provvedimenti normativi.

D5: Caratterizzazione degli aeromobili (art. 3.2.2 dell'allegato tecnico al Decreto del Min. Infrastrutture e Trasporti del 21/02/2013): è previsto che gli aeromobili utilizzati per operare le rotte oggetto del D.M. sopra citato siano caratterizzati con il marchio della Regione Autonoma della Sardegna.

Poiché non è richiamato né nel bando né nel capitolato d'oneri, è un requisito fondamentale per la partecipazione alla gara? Qualora non fosse garantita tale caratterizzazione quali sarebbero le conseguenze per il vettore aggiudicatario? E' disponibile un'anteprima del materiale da utilizzare (poggiatesta, film adesivi)? Infine, dove andrebbero posizionati i film adesivi?

Tali informazioni sono necessarie al fine di valutare gli impatti che la caratterizzazione avrebbe sia sulla flotta (visto che gli aeromobili che dovrebbero essere impiegati sulle tratte “onerate” potranno



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio della Pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto

operare anche altri collegamenti) che sull'organizzazione del servizio di assistenza a terra (allestimento e disallestimento dell'aeromobile) che su altre componenti dell'operativo (tempi di turnaround e di transito).

R5: Si specifica che le previsioni di cui all'art. 3.2.2 dell'allegato tecnico al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 61 del 21/02/2013, si intendono implicitamente richiamate nell'art. 1 del bando di gara, laddove si specifica che l'oggetto della gara è *“La prestazione di servizi aerei di linea sulla rotta [...], per quattro anni, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 61 del 21 febbraio 2013 [...]”*.

Le stesse previsioni di cui al sopraccitato art. 3.2.2 si intendono implicitamente richiamate anche nell'art. 1 del capitolato d'oneri laddove si specifica che *“L'oggetto del bando di gara [...] è l'affidamento del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta [...], in conformità a quanto stabilito nell'imposizione di oneri di cui al decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013, [...]”*.

Nel presentare l'offerta, pertanto, il vettore accetta integralmente gli OSP rendendosi disponibile e obbligandosi nei confronti della Regione anche all'adempimento dell'obbligo in questione, per il quale la stessa Regione ha l'onere di fornire *“[...] il necessario materiale (poggiatesta, film adesivi) da collocare sugli aeromobili [...]”* Allo stato attuale non è disponibile un'anteprima del materiale che sarà utilizzato. Parimenti, non è definito il suo posizionamento e la modalità di applicazione nell'aeromobile. Il tutto, nell'ambito del più ampio spirito di collaborazione, sarà concordato in un momento successivo dalla Regione con il vettore aggiudicatario.

Con riferimento all'ipotesi in cui il vettore aggiudicatario non garantisca la caratterizzazione col marchio della Regione Autonoma della Sardegna e le conseguenze che ne deriverebbero, si richiama l'art. 3.4.6 dell'imposizione, il quale prevede che: *“Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio [...] Il comitato riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone alla Regione autonoma della Sardegna l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio e/o l'irrogazione delle sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entità”*.

D6: Compensazione finanziaria (art. 6. dei Bandi di gara e art. 6 dei Capitolati d'oneri):

a) in considerazione del fatto che il 70% della compensazione verrà versato in anticipi mensili, il saldo che la Regione Sardegna erogherà al termine delle verifiche annuali a consuntivo sarà del 30% residuo, indipendentemente dal raggiungimento dei livelli delle incentivazioni premiali previste all'art.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio della Pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto

6.3 dei Bandi, che andranno eventualmente a sommarsi al 70% di 1/12 della compensazione che verrà erogato mensilmente a partire dall'anno successivo a quello in cui tali livelli sono stati raggiunti. Corretto?

b) Qualora, durante le verifiche a consuntivo, dovesse emergere che sulla rotta oggetto di bando i costi sostenuti per l'espletamento del servizio siano stati inferiori ai ricavi ottenuti (cfr. art. 6.2.2 dei bandi di gara), la compensazione che non verrà erogata sarà solo quella a saldo del 30% oppure il vettore aggiudicatario sarà tenuto a restituire le anticipazioni mensili (70% della compensazione) percepite fino a quel momento?

R6: In merito ai quesiti posti occorre segnalare preliminarmente che gli incentivi all'efficienza sono previsti esclusivamente per le rotte Cagliari – Roma Fiumicino e v.v. e Cagliari – Milano Linate e v.v.

In relazione al **primo quesito**, il quale si riferisce all'art. 6.3 del Bando di gara e all'art. 6 del Capitolato d'onori, si rappresenta quanto segue.

Sono individuati, per l'attribuzione di specifiche premialità, i seguenti obiettivi di efficienza produttiva:

- contenimento del numero di voli cancellati, per cause imputabili al vettore, entro l'1% annuo (performance di regolarità),
- contenimento del numero di voli ritardati oltre 20 minuti, per cause imputabili al vettore, entro il 10% annuo (performance di puntualità).

Al raggiungimento delle suddette performances qualitative il vettore potrà beneficiare di un incremento premiale della percentuale di anticipazione mensile della compensazione annuale, rispetto a quanto previsto dal punto 6.2 del presente bando.

In specie, il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di cui sopra comporterà un aumento del 5% della percentuale dell'anticipazione mensile della compensazione annuale.

Al conseguimento di entrambi gli obiettivi la somma su base annuale delle anticipazioni mensili potrà, pertanto, raggiungere la misura dell'80% dell'intero importo annuale della compensazione.

Tale premialità avrà durata di un anno a decorrere dall'annualità successiva a quella in cui sono stati raggiunti gli obiettivi di efficienza produttiva e sarà riconosciuta su istanza del vettore che intende beneficiarne, adeguatamente comprovata e documentata.

Per esemplificare:

Primo anno

Durante il primo anno saranno erogati anticipi equivalenti al 70% di 1/12 della compensazione.

Il saldo del 30% sarà erogato al termine delle verifiche annuali a consuntivo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio della Pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto

Secondo anno

Se il vettore consegue entrambi gli obiettivi di efficienza produttiva, saranno erogati anticipi equivalenti all'80% di 1/12 della compensazione ed il saldo del 20% sarà erogato al termine delle verifiche annuali a consuntivo.

Se il vettore non consegue gli obiettivi di efficienza produttiva, saranno erogati anticipi equivalenti al 70% di 1/12 della compensazione ed il saldo del 30% sarà erogato al termine delle verifiche annuali a consuntivo.

Se il vettore consegue uno solo degli obiettivi di efficienza produttiva, saranno erogati anticipi equivalenti al 75% di 1/12 della compensazione ed il saldo del 25% sarà erogato al termine delle verifiche annuali a consuntivo.

Per il **terzo** e il **quarto** anno valgono analoghe considerazioni.

In relazione al **secondo quesito**, come stabilito all'art. 6.2.2 del Bando di gara, si ribadisce che "nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, comprensivi di margine di rischio e di utile ragionevole [...], siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si darà luogo a compensazione".

Trattasi di un caso altamente improbabile. Tuttavia, nell'ipotesi in cui si verifichi, il vettore sarà tenuto a restituire le anticipazioni ricevute per l'anno in cui tale ipotesi si è verificata.

D7: Nell'Allegato Tecnico al D.M. 21.02.2013, al punto 3.1.6, lett. c), c'è una incongruenza in merito alla capacità giornaliera minima da offrire sulla tratta LIN-OLB e v.v. nel mese di ottobre; si richiede, infatti, di operare la tratta con due voli giornalieri sulla rotta LIN-OLB ed altri due voli giornalieri sulla OLB-LIN, mettendo a disposizione almeno 408 posti giornalieri per ciascuna tratta. Tale previsione fa sì che sia necessario impiegare sulla rotta un aeromobile con 204 posti (quando, ad esempio, il nostro aeromobile di corto/medio raggio più grande "A321" ha 200 posti). Si chiede cortesemente di chiarire se quanto sopra sia valido oppure se sia frutto di un'errata valutazione e, in quanto tale, da modificare.

R7: In merito alla richiesta di cui sopra si precisa che, per un mero errore materiale nella compilazione della tabella relativa alla capacità richiesta sulla tratta Olbia-Milano Linate (punto 3.1.6 lettera c del DM61/2013), è stato erroneamente riportato, per i soli mesi di ottobre, novembre e dicembre, il dato relativo alla tratta Olbia - Roma Fiumicino.

Pertanto si comunica che il dato corretto è il seguente:

Rotta **Olbia - Milano Linate**, capacità richiesta:

- mese di ottobre 267 posti
- mese di novembre 220 posti
- mese di dicembre 232 posti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio della Pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto

analogamente

Rotta **Milano Linate - Olbia**, capacità richiesta:

- mese di ottobre 267 posti
- mese di novembre 220 posti
- mese di dicembre 232 posti

Si sta provvedendo a informare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tale errore materiale affinché provveda alla correzione del refuso.

COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE

- 1) Con riferimento ai termini per la presentazione delle offerte di cui all'art. 16 dei bandi di gara e all'art. 3 dei relativi capitolati d'oneri, si precisano i seguenti termini di scadenza per la presentazione delle offerte da parte dei vettori aerei interessati:

Rotta	Scadenza presentazione offerte	Ora
Alghero – Roma Fiumicino e v.v.	27.08.2013	15:30
Alghero – Milano Linate e v.v.	27.08.2013	15:30
Olbia – Roma Fiumicino e v.v.	28.08.2013	15:30
Olbia – Milano Linate e v.v.	28.08.2013	15:30
Cagliari – Roma Fiumicino e v.v.	29.08.2013	15:30
Cagliari – Milano Linate e v.v.	29.08.2013	15:30

- 2) Con riferimento all'art. 7 del Capitolato d'oneri di tutte le rotte oggetto di gara, nella parte riguardante i punteggi massimi previsti per le tariffe, e nello specifico al punto n. 4, è presente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio della Pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto

un errore materiale di battitura nell'ultimo capoverso, laddove sono previsti *“5 punti se il vettore offre una tariffa pari al costo di 1 biglietto”*. Considerato che il punteggio massimo per il punto n. 4 in questione è di massimo 4 punti, l'ultimo capoverso deve essere letto e inteso nel modo seguente: *“4 punti se il vettore offre una tariffa pari al costo di 1 biglietto”*

Il Direttore del Servizio
Ing. Antonello Pellegrino